

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **38/1981** (ECLI:IT:COST:1981:38)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **BUCCIARELLI DUCCI**

Camera di Consiglio del **11/12/1980**; Decisione del **12/02/1981**

Deposito del **26/02/1981**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14501**

Atti decisi:

N. 38

ORDINANZA 12 FEBBRAIO 1981

Deposito in cancelleria: 26 febbraio 1981.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 63 del 4 marzo 1981.

Pres. AMADEI - Rel. BUCCIARELLI DUCCI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 4 della legge 2 dicembre

1975, n. 576 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni), promossi con otto ordinanze emesse il 7 febbraio 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Larino, iscritte ai nn. da 333 a 338, 497 e 498 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 265 e 353 del 1977.

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con otto ordinanze di rimessione, emesse dalla Commissione tributaria di primo grado di Larino il 7 febbraio 1977 e indicate in epigrafe, viene sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, degli artt. 1, 3 e 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, nella parte in cui dispongono, nei confronti dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati, il cumulo dei redditi familiari qualora il totale di essi superi i sette milioni di lire.

Considerato che successivamente alle ordinanze di rimessione è sopravvenuta la legge 13 aprile 1977, n. 114, la quale, introducendo modificazioni alla disciplina dell'IRPEF, ha abrogato le norme impugnate (art. 1 citata legge n. 114 del 1977), dettando altresì una normativa transitoria per l'imposta dovuta dai coniugi per redditi posseduti nell'anno 1975 (articoli 19, 20 e 21 legge citata);

che nella fattispecie il debito d'imposta oggetto dei giudizi a quibus si riferisce precisamente ai redditi percepiti nell'anno 1975.

Considerato pertanto che si rende necessaria, previa riunione dei giudizi aventi identico oggetto, la restituzione degli atti al giudice che ha emesso le ordinanze di rimessione affinché riesamini, alla stregua dello jus superveniens, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo grado di Larino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.